

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI A TEMPO PARZIALE AI CORSI DI STUDIO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

Articolo 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, c. 7, lett. i) del D.M. 22/10/2004, n. 270 e dell'art. 23, c. 2 del Regolamento Didattico di Ateneo si applica agli studenti in corso di tutti i Corsi di Studio.
2. Lo studente che per ragioni di lavoro, di cura dei propri familiari o di salute non possa assolvere all'impegno di studio, secondo i tempi e le modalità previste per gli studenti a tempo pieno, può presentare istanza di iscrizione a tempo parziale. A tal fine lo studente deve comprovare, secondo le norme che seguono, la condizione che dà titolo all'accesso allo status di studente a tempo parziale.
3. Valgono le seguenti definizioni:
 - a) **Studente lavoratore:**
studente impegnato non occasionalmente, e per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi nell'arco dell'anno, in qualsiasi attività documentabile di lavoro subordinato, autonomo o professionale, pubblico o privato; lo svolgimento dell'attività lavorativa può essere comprovato mediante autocertificazione.
 - b) **Studente impegnato nella cura dei propri familiari:**
studente impegnato non occasionalmente nella cura e nell'assistenza di familiari non autosufficienti per ragioni di età o di salute fisica o mentale. Si considerano parenti agli effetti della presente norma gli ascendenti (fino al 2° grado), i figli e i fratelli fino all'età di 13 anni, il coniuge dello studente. La condizione di non autosufficienza del familiare deve essere adeguatamente comprovata da certificazione rilasciata dai competenti organi sanitari.
 - c) **Studente affetto da patologie:**
studente affetto da patologie che non consentono la frequenza sistematica delle lezioni ed il conseguente sostenimento delle ordinarie prove di esami, quali previsti per gli studenti a tempo pieno per ciascun anno accademico. Tali condizioni di salute devono essere comprovate mediante certificato medico.
4. Fatte salve le verifiche da parte dell'Amministrazione, lo studente a tempo parziale deve comunicare ogni significativa variazione relativa al possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Handwritten initials

Articolo 2

Accordo di studio a tempo parziale

1. Gli studenti in possesso dei requisiti indicati all'articolo 1 possono presentare un'istanza volta a sottoscrivere un accordo di studio a tempo parziale. L'accordo stabilisce la durata degli studi in deroga alla durata normale, il numero dei crediti formativi da conseguire nell'anno per conservare tale *status* e il regime dei contributi da pagare.
 2. Lo studente che opta per il part-time sottopone il piano degli studi scelto all'approvazione del proprio Corso di studio.
 3. Per i corsi di laurea triennali lo studente potrà acquisire un numero massimo di:
 - 45 crediti annuali con conseguimento del titolo dopo quattro anni;
 - 36 crediti annuali con conseguimento del titolo dopo cinque anni;
 - 30 crediti annuali con conseguimento del titolo dopo sei anni.
- Per i corsi di laurea magistrale lo studente potrà acquisire un numero massimo di:
- 40 crediti annuali con conseguimento del titolo dopo tre anni;
 - 30 crediti annuali con conseguimento del titolo dopo quattro anni.
4. Il numero dei crediti previsti all'interno delle diverse tipologie di part-time può variare fino ad un limite di 5 crediti in meno o in più, a seconda della ripartizione didattica prevista dal corso di studio di appartenenza.
 5. Lo studente a tempo parziale è tenuto a corrispondere l'80% delle tasse e contributi universitari (calcolati con l'algoritmo previsto nella disciplina tasse e contributi), oltre alla tassa regionale e al bollo virtuale.
 6. Fermo restando il criterio per il calcolo della fascia di reddito, le tabelle per il calcolo della fascia di merito sono adeguate rispetto al valore di crediti massimi da raggiungere.
 7. L'opzione formulata per la scelta del regime di part-time non può modificare la "durata legale del corso". La richiesta può essere effettuata una sola volta e non può essere formulata richiesta di passaggio dal tempo parziale al tempo normale.
 8. La quantificazione ridotta delle tasse per gli studenti che usufruiscono del tempo parziale è valida soltanto per il periodo concordato; qualora lo studente vada fuori corso, rispetto alla durata concordata, deve versare le tasse nella misura ordinaria da lui dovuta.

9. Lo studente che non si sia laureato entro l'ultima sessione prevista dell'ultimo anno del periodo concordato potrà iscriversi fuori corso. Gli studenti fuori corso non possono optare per l'iscrizione a tempo parziale.
10. In caso di passaggio ad altro Corso di laurea lo *status* di studente part-time rimane sospeso e l'interessato dovrà presentare una nuova richiesta al Dipartimento a cui afferisce il nuovo Corso di laurea.
11. Lo studente non deve superare annualmente il limite dei crediti concordati. In caso di superamento lo studente assumerà automaticamente lo *status* di studente a tempo pieno con l'obbligo di versamento delle tasse per intero.

Articolo 3

Posti disponibili e *status* di studente

1. Il Senato Accademico definisce ogni anno il contingente di posti disponibili per studenti a tempo parziale, eventualmente fissando la percentuale da riservare alle immatricolazioni. I posti eventualmente non utilizzati per ciascun Corso di Laurea potranno essere distribuiti tra gli altri.
2. Le istanze per l'accesso allo *status* di studente part-time, predisposte secondo i fac-simile allegati al presente Regolamento, dovranno essere consegnate alla Segreteria Studenti Unica dal 1° agosto al 30 settembre. La Segreteria provvederà, dal giorno successivo alla scadenza a trasmettere la documentazione pervenuta ai Dipartimenti interessati.
3. Lo studente che si iscrive come studente a tempo parziale ad un anno successivo al primo dovrà presentare un proprio percorso formativo, distribuendo gli insegnamenti, per i quali non ha ancora superato i relativi esami, negli anni successivi previsti dal percorso prescelto, nel rispetto delle propedeuticità.
4. Possono optare per il part-time gli studenti ai quali, alla data di presentazione della domanda, residui di conseguire almeno 120 crediti formativi per corsi di laurea triennali o 60 crediti formativi per corsi di laurea magistrale.
5. Il Consiglio di corso di studio procederà alla ricostruzione della carriera verificando i crediti raggiunti al momento della domanda ed attribuendo allo studente un anno di corso pari a quello raggiunto sulla base della richiesta di tempo parziale, come se questa fosse stata posta all'atto dell'immatricolazione.
6. Al Consiglio di Dipartimento spetta l'approvazione del percorso formativo individuale.



Articolo 4

Esclusione dai benefici

1. Lo studente part-time è escluso dai benefici erogati direttamente dall'Ateneo (eventuali riduzioni su tasse e contributi, borse di studio, collaborazioni studentesche part-time, etc.).
2. Lo *status* di studente part-time è alternativo a quello dello studente lavoratore.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Ateneo.